

Negli ultimi mesi si è intensificata in Sicilia la frequenza degli sbarchi di migranti, molti dei quali provenienti da Paesi nei quali sono in corso violenti scontri armati, come ad esempio la Siria. Ciò ha suscitato comprensibile apprensione ma anche uno spontaneo moto di solidarietà che è valso ai siciliani il plauso del Presidente della Repubblica e di esponenti autorevoli delle istituzioni internazionali.

L'elevato numero dei migranti ha, però, generato situazioni di reale disagio tra gli stessi extracomunitari, dovute alle oggettive difficoltà di fornire un primo soccorso e una adeguata sistemazione a tutti. La complessità e a tratti l'incertezza del quadro normativo internazionale, europeo e interno in materia non aiuta poi a semplificare le questioni. Può dunque essere utile far chiarezza.

Nel diritto internazionale attuale, una fondamentale distinzione passa tra chi ha titolo al riconoscimento dello status di rifugiato e chi non può aspirare a tale protezione.

Seppure è vero, infatti, che severe condizioni di povertà o calamità naturali possono costringere le persone a lasciare il proprio Paese cercando altrove ... "rifugio" ciò non fa di costoro degli aventi diritto al titolo di "rifugiati" ai sensi del diritto internazionale.

La condizione di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 può essere infatti riconosciuta solo a chi è costretto a lasciare il proprio Stato per il fondato timore di subire una persecuzione per uno dei motivi tassativamente elencati, che sono stati nel tempo anche interpretati estensivamente in modo da tutelare, ad esempio, donne perseguitate perché avevano rifiutato di sottoporsi a mutilazioni genitali o persone a rischio di condanne penali a causa del proprio orientamento sessuale. Ed anche se l'Italia deriva l'obbligo dell'accoglienza ai richiedenti asilo dalla propria Costituzione che all' art. 10, 3° comma, enuncia una nozione più ampia rispetto a quella della Convenzione, la nozione internazionale rimane condizionante, anche perché lo status di rifugiato deve essere concesso con adeguata circospezione e attento esame viste le sue implicazioni. Peraltro, e non da ora, si sono affiancate alla nozione di rifugiato altre categorie che mirano a riconoscere adeguata tutela alle varie situazioni.

A tal proposito va ricordato anche l'Unione europea ha un proprio sistema di asilo, basato su un'ampia nozione di protezione internazionale, che rende possibile riconoscere sia lo *status* di rifugiato sia altre forme di tutela, quali la protezione sussidiaria o la protezione temporanea, nel tentativo di predisporre uno schema adatto a qualunque situazione.

Tale sistema è stato recentemente modificato. È stato adottato, insieme ad altri atti, il nuovo Regolamento Dublino, il cosiddetto Regolamento Dublino III (Regolamento UE n° 604/2013) entrato in vigore a partire dal 2014, sostituendo il Regolamento (CE) 343/2003, detto Dublino II, e modificandone in parte il disposto, soprattutto per quel che riguarda la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e tempistiche per la determinazione.

Il sistema europeo persegue infatti il duplice obiettivo di evitare, da una parte, che nessuno Stato si dichiari competente all'esame della domanda di protezione internazionale, privando così il rifugiato del diritto di accedere al riconoscimento dello status, e dall'altra di impedire che i richiedenti asilo o protezione si spostino all'interno dell'Unione, alla ricerca di una destinazione preferita.

Il nuovo regolamento affina un già articolato schema che porta a identificare, a seconda delle varie categorie di richiedenti, lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione (la cosiddetta presa in carico) cercando, per quanto possibile, di assicurare una adeguata tempistica e prassi amministrative uniformi. Sotto l'impero della vecchia normativa si erano registrati infatti numerosi casi di disparità di trattamento da Stato a Stato.

Va però riconosciuto che questa pur auspicabile evoluzione normativa rappresenterà, specie nel momento della sua prima applicazione, un'ulteriore difficoltà. Sarebbe illusorio infatti pensare che il nuovo sistema possa funzionare in tempi brevi. Ci vorrà tempo e tanta buona volontà.

Quella buona volontà che, in verità, spesso difetta ai Governi degli Stati europei, asserragliati all'interno della "fortezza Europa" a difesa dei privilegi dei propri cittadini.

Sì, perché la selettività dell'approccio al problema migratorio, selettività che lascia liberi gli Stati di decidere chi accettare e chi no sul proprio territorio, non è una soluzione adeguata all'entità e alla qualità del fenomeno migratorio in atto verso l'Europa, e specialmente nel Mediterraneo.

Vero è che gli Stati sono liberi a termini del diritto internazionale generale di ammettere e allontanare chi vogliono dal proprio territorio, ma così ragionare significa non aver preso coscienza di quanto i flussi migratori in atto significano.

E' in atto infatti una vera e propria dislocazione in massa di popolazioni dalla sponda Sud del Mediterraneo verso la sponda Nord, non sempre legata a fatti emergenziali.

I differenziali di crescita demografica tra Nord e Sud del Mediterraneo spiegano la "strutturalità" del fenomeno e al tempo stesso la sua inarrestabilità. Già dagli anni novanta questa consapevolezza era acquisita. Posso citare al riguardo la raccomandazione 1148 (1991) della Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa "Europe of 1992 and Migration Policies" o l'Atto Finale della III Conferenza delle Regioni del Mediterraneo tenutasi a Taormina nel 1993.

Continuare invece a considerare il fenomeno migratorio mediterraneo come legato a contingenti fatti emergenziali, o peggio indotto dalla rete di delinquenti scafisti, significa ancora una volta mettere la testa sotto la sabbia e non voler affrontare i problemi reali. E quel che è peggio far pagare alla povera gente il prezzo di questa insipienza.